

COMUNE di S. PIETRO in GUARANO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente atto contiene regole e criteri per la nomina dei legali incaricati della tutela del Comune innanzi alla Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

Art. 2 - Elenco degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità amministrative, civili e penali, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento, annuale, è demandato al Responsabile del Settore amministrativo.

L'elenco è articolato nelle seguenti sezioni: a) civile; b) amministrativo; c) penale.

L'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento. La formazione degli elenchi è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

1. autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3;
2. dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando **un solo** ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum vitae;
3. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

La domanda va presentata entro la data fissata da apposito avviso di selezione del Responsabile del Settore amministrativo, e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco, o il suo diniego, è disposta dal Responsabile del Settore amministrativo e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

Per richiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi, da autocertificare:

- 1) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) iscrizione all'Albo degli avvocati, da almeno tre anni.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi

La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su parere espresso dalla Giunta comunale.

A seguito dell'autorizzazione alla resistenza in giudizio o deliberazione di avvio di un provvedimento di azione, il Responsabile del Settore a cui compete il procedimento, previo

esperimento di gara informale cui invitare almeno tre professionisti, sorteggiati di volta in volta, individuerà il soggetto da incaricare, tenendo conto dei seguenti elementi:

- 1) principio di rotazione tra gli iscritti nell'albo. Si sorteggi successivi non partecipano coloro che sono stati incaricati a seguito di gare informali espletate in precedenza;
- 2) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- 3) percentuale di riduzione dei compensi, calcolati sulla base degli elementi essenziali della causa e dei minimi tariffari;
- 4) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Art. 5 - Affidamenti di carattere eccezionale

L'Ente sceglie per l'affidamento di incarichi relativi alle proprie cause avvocati iscritti nell'elenco e nella relativa sezione, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nel predetto elenco, laddove, l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichi l'affidamento a professionisti di alta preparazione ed esperienza. L'eccezionalità della controversia e la valutazione, anche comparativa, del professionista incaricato dovranno essere dettagliatamente motivati nel provvedimento di affidamento.

Art. 6 - Formalizzazione degli incarichi

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il Responsabile del Settore competente per materia trasmette al professionista la determinazione di incarico, nonché tutti gli atti necessari per la predisposizione degli atti di cui è causa.

L'accettazione dell'incarico avviene con la sottoscrizione del contratto, elaborato sulla base dello schema allegato.

Art. 7 - Corrispettivo per gli incarichi

Il corrispettivo è determinato in base all'ipotesi di parcella formulata al momento di conferimento dell'incarico e sui minimi tariffari.

Verrà corrisposto al professionista a titolo di acconto per spese ed onorario un importo non superiore al 20% dei compensi pattuiti.

La fattura a saldo verrà liquidata entro 120 giorni dalla ricezione al protocollo comunale.

Art. 8 - Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto:

- 1) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- 2) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- 3) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- 4) a segnalare gli atti e le iniziative più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;
- 5) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.

Art. 9 - Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del Settore amministrativo dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che.

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 10 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio – on line, sul portale Web comunale, ed altre forme ritenute idonee.

L'elenco dei professionisti verrà aggiornato annualmente.

L'elenco è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 11 - Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del DLgs 196/2003.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

ALLEGATO: schema di contratto per incarico di rappresentanza e difesa.

COMUNE in SAN PIETRO in GUARANO

Provincia di Cosenza

Rep. n. _____

Lì _____

SCHEMA Contratto per incarico di rappresentanza e difesa legale

L'anno duemila..., il giorno ..., del mese di ..., presso la Casa Comunale di San Pietro in Guarano, sono comparsi:

1) il ..., nato a ... (...), il ..., nella sua qualità di Responsabile del Settore ... del comune di San Pietro in Guarano, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (cod. fisc. 80004710788);

2) l'avv. _____, nato/a a _____ (___), il _____, del Foro di _____, con studio in _____ (CS), via _____ n.____, codice fiscale _____

Premesso che:

- con deliberazione n. ____ del _____, la Giunta comunale, ha espresso parere favorevole alla costituzione nel giudizio promosso dal sig. ..., con atto di citazione del ..., notificato in data ... (prot. n. ...)

- con determinazione del Settore ..., n. ..., del ..., è stato conferito l'incarico legale all'avv. ..., per la difesa delle ragioni dell'Ente, nel citato giudizio, attivato dal sig. ..., innanzi al Tribunale Civile di Cosenza (O ALTRA Autorità Giudiziaria competente)

- successivamente alla stipula del presente contratto, il Sindaco conferirà mandato di rappresentanza e difesa di questo Comune, al legale incaricato.

Si conviene e stipula il presente contratto di conferimento di incarico professionale, con natura di lavoro autonomo, disciplinato dagli artt. 2222 e ss del codice civile.

Art.1

L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di San Pietro in Guarano contrapposto al ... per A tal fine, il Sindaco rilascerà apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi processuali l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Art.2

L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Ente potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte; pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio; di addivenire a transazioni; di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione, ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art.3

La facoltà di transigere resta riservata all'Ente, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'ente stesso.

Art.4

L'incaricato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. L'Amministrazione può risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art.5

L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4.

In caso di rinuncia all'incarico, al professionista vanno rimborsate soltanto le spese vive sostenute.

Art.6

Con determinazione del responsabile del Settore n. ..., del ..., per le spese di causa è stato impegnato l'importo massimo di Euro ...,00 (.../00), inclusi rimborso spese, CAP ed IVA. La spesa effettiva sarà liquidata sulla base della comprovata attività professionale prestata. Su richiesta motivata dell'incaricato ed in ragione dell'andamento del giudizio, l'impegno di spesa può essere integrato. Dietro richiesta del professionista, sarà corrisposto un acconto non superiore al 20% dei compensi pattuiti.

Art.7

Gli onorari ed i diritti, in base al valore della controversia, sono calcolati secondo i parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento del conferimento dell'incarico, ridotti del ...%.

Art.8

All'Avvocato è dovuto il rimborso forfetario delle spese sostenute in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti, ai sensi dell'art. 15 del DM 5/1/1994 n. 585.

Art.9

La parcella dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o, comunque, alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al tal proposito, l'incaricato comunicherà per iscritto e con celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'ente.

Art.10

Per procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione ed il pagamento saranno disposti entro 120 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale.

Art.11

Il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

Art.12

L'ente metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso, renderà dichiarazione di ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art.13

L'incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

Art.14

Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'ente.

Art.15

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Ente, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'ente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il comune.

Art.16

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale ed alle relative tariffe professionali.

Art.17

Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al DPR 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

IL PROFESSIONISTA

Le parti accettano l'intero contratto e tutte le clausole in esso contenute, anche in deroga alle vigenti leggi in materia e che, rilette, vengono approvate ed accettate anche ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile.

San Pietro in Guarano, lì

IL RESPONSABILE

IL PROFESSIONISTA